SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero delle attività produttive

DECRETO 14 giugno 2002.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quarto bando, approvate dalla regione Sicilia.

02A08264

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. **139.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le funzioni in materia di incentivi alle imprese, di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancora esercitate dallo Stato a titolo diverso da quello in base al quale le funzioni stesse sono svolte dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite alle Province stesse a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Le risorse da assegnare a ciascuna provincia sono individuate sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sono erogate fino alla cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell' art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998:

«Art. 7 *(Attribuzione delle risorse)*. — 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio piuriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*.».

«Art. 19 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle province e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *z)*, *aa)* e *bb)*, sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine per sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera *aa)* del comma 1 dell'art. 18.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *z)*, *aa)* e *bb)*, i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Statoregioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1999.

10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo.

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abiliati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di legge ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.».

«Art. 30 *(Conferimento di funzioni alle regioni)* — 1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 31.

2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agi enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.».

«Art. 34 *(Conferimento di funzioni alle regioni)* — 1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'art. 33, lettera *i)*.

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, lettera *c)*.

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti dii spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.».

«Art. 41 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore dei commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera *e)*.

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera *b)*.».

«Art. 48 *(Conferimento di funzioni alle regioni)*. — 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è il seguente:

«Art. 6 *(Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite)*. — 1. I trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Entro il 30 giugno del medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è variata prioritariamente la quota di compartecipazione di cui all'art. 2, nonché le aliquote di cui all'art. 3, e la quota di compartecipazione di cui all'art. 4, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni conferite alle regioni a statuto ordinario.».

02G0169

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni di emergenza derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi sismici verificatisi nella provincia di Roma in data 11 marzo 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 14 marzo 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma colpito dall'evento sismico verificatosi l'11 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 28 giugno 2001 con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 30 giugno 2002;

Considerato che sono tuttora in corso nell'alta Valle dell'Aniene gli interventi predisposti dal commissario delegato in materia di concessione di contributi per la riparazione dei danni agli edifici, ivi comprese le opere di miglioramento sismico, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente della regione Lazio, di cui alla nota in data 10 giugno 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Roma, colpito dagli eventi sismici dell'11 marzo 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A08887

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2002.

Proroga dello stato di emergenza nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena e Castell'Azzara, in provincia di Grosseto, colpiti dagli eventi sismici del 1º aprile 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 12 maggio 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena e Castell'Azzara, in provincia di Grosseto, colpiti dagli eventi sismici del 1º aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 28 giugno 2001, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 30 giugno 2002;

Cosiderato che la citata dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile e politiche della montagna della regione Toscana, di cui alla nota in data 21 maggio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena e Castell'Azzara, in provincia di Grosseto, colpiti dagli eventi sismici del 1º aprile 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A08888

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2002.

Cofinanziamento nazionale delle azioni per il miglioramento della qualità della produzione oleicola, di cui ai Regolamenti CE n. 528/1999 e n. 673/2001, per la campagna 2001-2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al C.I.P.E., alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del C.I.P.E., che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le

Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il Regolamento della Commissione CE n. 528/99, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola;

Visto il Regolamento della Commissione CE n. 673/2001, che fissa i massimali di finanziamento delle suddette misure per il ciclo di produzione compreso tra il 1° maggio 2001 ed il 30 aprile 2002, per l'Italia ammontante a 11.843.834,00 euro, a valere sul FEOGA, sezione garanzia;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato Regolamento CE n. 528/99, che prevede, da parte dello Stato membro, un contributo complementare pari, al massimo, al 50 per cento del contributo comunitario stabilito per le misure in questione;

Viste le note n. 30476 del 29 marzo 2001 e n. 30832 del 4 luglio 2001, con le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per la campagna 2001-2002, chiede, al fine di assicurare la validità economica del programma, un cofinanziamento nazionale di 5.921.917,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 1817/MA del 22 marzo 2002, con la quale l'AGEA ha comunicato, relativamente alla campagna 2000-2001, che a fronte di nuove assegnazioni di 1.883.254,00 euro, previste dal decreto del 9 gennaio 2001, a valere sulle risorse della legge n. 183/1987, risultano richiesti e spesi solamente 334.708,30 euro;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al disimpegno della quota non utilizzata, a carico del Fondo di rotazione, pari a 1.548.545,70 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 maggio 2002 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni per il miglioramento della qualità della produzione oleicola, di cui ai Regolamenti CE n. 528/1999 e n. 673/2001, per la campagna 2001-2002, è autorizzato a favore dell'AGEA, competente organismo pagatore, un cofinanziamento nazionale pubblico di 5.921.917,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie messe a disposizione per la medesima campagna 2001-2002.

3. La somma di 1.548.545,70 euro proveniente dalle assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1, secondo capoverso, lettera *b)*, del decreto 9 gennaio 2001, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2001-2002, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive campagne.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite del competente organismo pagatore, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.

7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

8. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 323

02A08895

DECRETO 6 giugno 2002.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali per il progetto Minerva (Ministerial Network for valorising activities in digitisation), per il periodo 2002-2005. (Decreto n. 16/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al C.I.P.E., alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del C.I.P.E., che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Consiglio n. 1999/168/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «La società dell'informazione di facile uso», per il periodo 1998-2002, in attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;

Visto il progetto Minerva (Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation) consistente, tra l'altro, nella creazione di una rete di Ministeri degli Stati membri dell'Unione europea con lo scopo di discutere, comparare e armonizzare le attività sviluppate nel settore della digitalizzazione del patrimonio culturale, da svolgere nell'ambito del suddetto programma specifico nel periodo 2002-2005, di cui all'Italia - Ministero per i beni e le attività culturali è stata affidata l'azione di coordinamento dei Ministeri della cultura degli altri Stati membri partecipanti;

Visto il relativo contratto n. IST-2001-35461 sottoscritto in data 28 febbraio 2002 tra la Commissione europea e i rappresentanti dei Ministeri preposti alle attività culturali di Italia, Belgio, Finlandia, Francia, Spagna, Svezia e Regno Unito, che prevede un finanziamento comunitario ammontante a 1.400.000,00 euro, finalizzato alla copertura dei costi relativi alle attività internazionali del progetto in parola;

Considerato che all'Italia, per lo svolgimento dell'attività di coordinamento, viene attribuito un contributo comunitario di 770.000,00 euro;

Vista la nota n. 6549 del 20 marzo 2002 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali quantifica in 700.000,00 euro il fabbisogno finanziario nazionale per la piena realizzazione del suddetto progetto, richiedendo l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la rilevanza strategica del progetto e, quindi, l'opportunità di assicurarne il cofinanziamento nazionale ricorrendo alle disponibilità del predetto Fondo, anche per consentire la diffusione degli obiettivi e dei risultati in ambito nazionale, nonché per garantire l'attivazione di gruppi di lavoro che vedano il coinvolgimento dei principali organi governativi, regionali, enti di ricerca ed imprese italiane di settore;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 17 maggio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto Minerva (Ministerial Network for valorising activities in digitisation), richiamato in premessa, è disposto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali un cofinanziamento nazionale pubblico di 700.000,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 economia e finanze, foglio n. 319

02A08894

DECRETO 18 giugno 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato KM Jolly S/50.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Attesa la necessità di procedere alla iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero di provenienza comunitaria, in linea con la richiesta presentata dalla ditta importatrice;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi le cui caratteristiche sono così determinate:

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente cinquanta fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominata «KM Jolly S/50»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 38;

lunghezza con capocchia: mm 38,5;

larghezza: mm 1,8 × 1,8;

diametro capocchia minimo: mm 2,1;

diametro capocchia massimo: mm 2,2;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 51,6 × 36,3 × 13,8;

grammatura cartoncino: gr 350 al mq;

ruvido: striscia sui due lati da mm 50 × 10;

tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «KM Jolly S/50».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

82) colore «azzurro», con legenda «KM Jolly» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con cinquanta fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominata «KM Jolly S/50».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero «KM Jolly S/50» le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 27 di colore azzurro.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «KM Jolly 5/50» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di cera paraffinati amorfi denominati «KM Jolly S/50»	0,25	0,0625	0,0417

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata: KM Jolly 5/50 euro 0,031.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sul nuovo tipo di fiammifero omaggio o nominativo istituito all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante: colore «rosso pompeiano», con legenda «KM Jolly» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 27 di colore azzurro.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 136

02A08901

DECRETO 1° luglio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni relativi all'emissione del 28 giugno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 giugno 2002 che ha disposto per il 28 giugno 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a contottantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 2002 il prezzo ponderato dei B.O.T. a centottantasei giorni è risultato pari a 98,257;

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, ammonta a € 134.216.962,69 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 31 dicembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantasei giorni è risultato pari a 97,763.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A09022

DECRETO 5 luglio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni, con scadenza 15 luglio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di Euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 luglio 2002 è pari a 53.724 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 luglio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le orre 11 del giorno 10 luglio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A09023

DECRETO 5 luglio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni, con scadenza 15 ottobre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 luglio 2002 è pari a 53.724 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 luglio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A09024

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2002.

Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 236, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 402/2001, ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione;

Considerato che le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano hanno formalmente manifestato la loro disponibilità a curare l'istruttoria dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 402/2001;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni Emilia-Romagna, Lazio Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano, sono autorizzate a compiere gli atti istruttori di verifica per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 1, ricevono le domande di riconoscimento dei citati titoli, ne verificano la correttezza formale, assicurano che siano stati prodotti tutti i documenti necessari per la completa valutazione del percorso formativo del richiedente e, ove necessario, richiedono eventuali integrazioni documentali.

Art. 3.

Al termine dell'istruttoria, la documentazione relativa ad ogni singola domanda di riconoscimento, viene inviata in fotocopia al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente alla scheda di riepilogo di cui all'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal responsabile del procedimento, in cui devono essere indicati:

cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo di colui il quale richiede il riconoscimento;

denominazione esatta, e anno di conseguimento del titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria per cui è inoltrata domanda di riconoscimento;

città e Stato in cui il richiedente ha conseguito il titolo;

denominazione dell'istituzione scolastica presso cui il titolo è stato conseguito;

il numero di anni di scolarità di base;

il numero di anni di corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede il riconoscimento;

il numero totale delle ore di cui si compone il corso di cui sopra, con chiara distinzione delle ore di teoria e di quelle di pratica;

l'elenco dei documenti prodotti, con specifica indicazione di quelli richiesti ma non presentati dall'interessato;

l'indicazione del responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria;

l'indicazione dell'ufficio presso cui sono conservati i documenti in originale o in copia autentica;

motivata proposta in ordine all'accoglimento o non della richiesta di riconoscimento.

Art. 4.

Il Ministero della salute provvede alle opportune verifiche, acquisendo, ove necessaria, il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

Il decreto di riconoscimento del titolo, una volta adottato, è trasmesso all'interessata all'indirizzo indicato nella scheda di riepilogo di cui all'art. 3.

Dell'avvenuto riconoscimento, è contestualmente informato l'ente che ha istruito la pratica. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di diniego del riconoscimento.

Art. 6.

Nel caso in cui sorgano dubbi sulla autenticità o sulla regolarità della documentazione prodotta, gli enti di cui all'art. 1 trasmettono la stessa, in originale o in copia conforme, al Ministero della salute, che provvede agli accertamenti per il tramite del Ministero degli affari esteri e delle altre autorità competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO *A*

SCHEDA DI RIEPILOGO

Dati del richiedente:

cognome.............................. nome .... nat ... a........................... il........................... cittadino .... indirizzo (a cui verranno inviate tutte le comunicazioni)...................

Denominazione esatta del titolo di studio .... anno di conseguimento ....

Città in cui il titolo è stato conseguito ....

Stato in cui il titolo è stato conseguito ....

Istituzione scolastica che ha rilasciato il titolo ....

Numero di anni di scolarità di base ....

Durata del corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede il riconoscimento ....

Numero di ore di cui si compone il corso:

ore di teoria ....

ore di pratica..............................

Elenco dei documenti prodotti:

1) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

Elenco dei documenti muncanti:

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

Dati dell'ente

Nome, cognome e qualifica del responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria ....

Ufficio presso cui sono conservati i documenti in originale e in copia autentica ....

motivata proposta in ordine all'accoglimento o non della richiesta di riconoscimento ....

....

....

Data ....

Firma ....

02A08891

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 maggio 2002.

Individuazione, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, dell'Ufficio centrale del Ministero delle attività produttive, competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, secondo cui i Ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate, provvedono ad individuare con decreto del Ministro, gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2000, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;

Visto l'art. 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, recante Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Ritenuto di dover provvedere conformemente a quanto disposto dal richiamato art. 103 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999;

Considerato che la competenza in materia di vigilanza e controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio è stata assegnata al Ministero dal decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, e che occorre provvedere all'individuazione del soggetto cui deve, essere inviato il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981;

Decreta:

Art. 1.

l. Il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, in materia di concorsi operazioni a premio di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, deve essere presentato alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2002,
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Ministero delle attività produttive, foglio n. 334

02A08896

DECRETO 10 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Est - Soc. coop. a r.l.», in S. Nicola La Strada, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 febbraio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa edilizia «Domus Est - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Nicola La Strada (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Domus Est - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), costituita in data 20 novembre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 6 dicembre 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Claudio Ciardella, con studio in Napoli, Centro Direzionale Isola E/4 (Palazzo Fadim), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08883

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «COIM - Società cooperativa a r.l.», in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 maggio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «COIM - Società cooperativa a r.l.», con sede in Spoleto (Perugia), codice fiscale n. 0179440543, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959 e ivi domiciliata in via XIV Settembre n. 53, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08906

DECRETO 10 giugno 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.P.OR. - Cooperativa produttori ortofrutticoli società cooperativa a r.l.», in Bernalda.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale l'avv. Giovanni Lauciello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.P.OR. - Cooperativa produttori ortofrutticoli società cooperativa a r.l.», con sede in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa col precedente decreto ministeriale 4 aprile 1997;

Vista la nota in data 28 luglio 2001 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Italia Trifilio nata a Cosenza il 28 settembre 1962, domiciliata in Potenza, via E. Toti n. 7, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giovanni Lauciello, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08907

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Trendy Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Bra, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 ottobre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Trendy Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bra (Cuneo), codice fiscale n. 02649430044, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Concettina Cardone, nata a Torino il 21 luglio 1957 e ivi domiciliata in via Dandolo n. 29, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08908

DECRETO 10 giugno 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro '79», in Colobraro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale l'avv. Giovanni Lauciello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro '79», con sede in Colobraro (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa col precedente decreto ministeriale 30 gennaio 1988;

Vista la nota in data 28 luglio 2001 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Italia Trifilio nata a Cosenza il 28 settembre 1962, domiciliata in Potenza, via E. Toti n. 7, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giovanni Lauciello, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08909

DECRETO 13 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Nuova Lamital - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Centallo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Nuova Lamital - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centallo (Cuneo), codice fiscale n. 01739900049, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Mario Ferrero, nato a Vicoforte (Cuneo) il 19 luglio 1947, domiciliato in Cuneo, via XX settembre n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08910

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optikon Oftalmologia, unità di Milano e Messina. (Decreto n. 31109).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Optikon Oftalmologia S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 maggio 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Optikon Oftalmologia S.p.a., con sede in Roma, unità di Milano, per un massimo di sette unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Art. 2.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

31 maggio 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Optikon Oftalmologia S.p.a., con sede in Roma, unità di Messina, per un massimo di tre unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 15 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08569

DECRETO 31 maggio 2002.

Annullamento parziale della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secosim, unità di Borgosatollo. (Decreto n. 31110).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Secosim in liquidazione, sede e unità in Borgosatollo (Brescia) tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30477 del 12 novembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30501 del 19 novembre 2001, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002;

Vista l'istanza, presentata dal curatore fallimentare della S.p.a. Secosim in liquidazione, relativa alla richiesta di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in quanto la società in questione è stata dichiarata fallita, con sentenza del tribunale di Brescia del 18 ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 31102 del 31 maggio 2002 con il quale, a seguito dell'intervenuto fallimento, è stato annullato, limitatamente al periodo dal 18 ottobre 2001 al 4 marzo 2002, il citato decreto ministeriale n. 30477 del 12 novembre 2001;

Ritenuto, conseguentemente, di annullare il decreto direttoriale n. 30501 del 19 novembre 2001, limitatamente al periodo dal 18 ottobre 2001 al 4 marzo 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate il decreto direttoriale n. 30501 del 19 novembre 2001, relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Secosim in liquidazione, sede e unità in Borgosatollo (Brescia), è annullato limitatamente al periodo dal 18 ottobre 2001 al 4 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 17 ottobre 2001, ritenuto che, nella fattispecie, le «comprovate difficoltà finanziarie» scaturiscono dalla negativa evoluzione della crisi dell'azienda, sfociata nella dichiarazione di fallimento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08570

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Francorosso international, unità di Bologna e Torino. (Decreto n. 31111).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza nonché sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 31090, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Francorosso international;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31090, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Francorosso international, con sede in Torino, unità di:

Bologna, per un massimo di cinque dipendenti;

Torino, per un massimo di centosessantanove dipendenti,

per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2002 con decorrenza 2 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08571

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitour, unità di Bologna, Cuneo, Milano, Milano Malpensa, Padova, Roma, Torino e Verona. (Decreto n. 31112).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza nonché sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 31087, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Alpitour;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n. 31087, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitour, con sede in Cuneo, unità di:

Bologna, per un massimo di ventuno dipendenti;

Cuneo, per un massimo di quattrocentosessantadue dipendenti;

Milano, per un massimo di trentotto dipendenti;

Milano Malpensa, per un massimo di due dipendenti;

Padova, per un massimo di diciotto dipendenti;

Roma, per un massimo di ventitre dipendenti;

Torino, per un massimo di quarantuno dipendenti;

Verona, per un massimo di un dipendente,

per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2002 con decorrenza 2 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08572

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Access Media, unità di Santa Maria Capua Vetere. (Decreto n. 31113).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Access Media tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31103, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31103, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Access Media con sede in Roma, unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per un massimo di 1084 unità lavorative per il periodo dal 14 maggio 2001 al 13 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 2001 con decorrenza 14 novembre 2001.

Art. 2.

Il trattamento di cassa integrazione straordinaria di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 14 novembre 2001 al 13 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 2001 con decorrenza 14 novembre 2001;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08573

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stampaggio lamiere Sanmarcoevangelista, unità di Sanmarcoevangelista. (Decreto n. 31119).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Stampaggio lamiere Sanmarcoevangelista, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31093, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31093, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stampaggio lamiere Sanmarcoevangelista, con sede in Sanmarcoevangelista (Caserta), unità di Sanmarcoevangelista, per un massimo di 41 unità lavorative, per il periodo dal 6 febbraio 2002 al 5 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2002 con decorrenza 6 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08579

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. UCAR, unità di Caserta. (Decreto n. 31120).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. UCAR, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31095, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31095, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. UCAR, con sede in Milano, unità di Caserta, per un massimo di 155 unità lavorative, per il periodo dal 1º marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2002 con decorrenza 1º marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08580

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rutgers Automotive Italia, unità di Avellino. (Decreto n. 31121).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rutgers Automotive Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31096, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31096, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rutgers Automotive Italia, con sede in Avellino, unità di Avellino, per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 26 febbraio 2002 al 25 agosto 2002.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 2002 con decorrenza 26 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08581

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texmantova, unità di stabilimenti e uffici di Garbagnate Milanese. (Decreto n. 31122).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Texmantova, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31097, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31097, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texmantova, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), stabilimenti e uffici di Garbagnate Milanese (Milano), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1° aprile 2003.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 2002 con decorrenza 2 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08582

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Franco Troise e figli, unità di Napoli. (Decreto n. 31123).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Franco Troise e figli, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31098, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31098, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Franco Troise e figli, con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 65 unità lavorative, per il periodo dal 25 marzo 2002 al 23 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 2002 con decorrenza 25 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08583

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, unità di Sarzana. (Decreto n. 31124).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Intermarine, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31100, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31100, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, con sede in Sarzana, unità di Sarzana (La Spezia), per un massimo di 200 unità lavorative, per il periodo dal 19 novembre 2001 al 18 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2001 con decorrenza 19 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08584

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrania, unità di Cairo Montenotte. (Decreto n. 31125).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ferrania, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31101, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento.

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31101, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrania, con sede in Cairo Montenotte, unità di Cairo Montenotte (Savona), per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 2001 con decorrenza 1° ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08585

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, unità di Narni. (Decreto n. 31126).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Plurigraf, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31104, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31104, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, con sede in Narni, unità di Narni (Terni), per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 2002 con decorrenza 2 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08586

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.P.C., unità di Apice. (Decreto n. 31127).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. O.P.C., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31106, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31106, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.P.C., con sede in Apice, unità di Apice (Benevento), per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 2002 con decorrenza 18 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08587

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Olbia. (Decreto n. 31128).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Olbia (Sassari), per un massimo di 23 unità lavorative, per il periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2000 con decorrenza 14 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08588

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Grosseto. (Decreto n. 31129).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Grosseto, per un massimo di 24 unità lavorative, per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 14 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 28 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08589

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Milano. (Decreto n. 31130).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Milano, Via Sarpi, per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 24 gennaio 2000 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 24 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08590

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Agrigento. (Decreto n. 31131).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Agrigento, per un massimo di 23 unità lavorative, per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 28 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08591

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Livorno. (Decreto n. 31132).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Livorno, per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2000 con decorrenza 7 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08592

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Palermo. (Decreto n. 31133).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Palermo, per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 14 febbraio 2000 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2000 con decorrenza 14 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08593

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della soc. coop. edilizia «Torre Mozza» a r.l., in Palizzi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Torre Mozza» a r.l., con sede in Palizzi, costituita per rogito notaio dott. Maria Luisa Autuori in data 3 dicembre 1981, repertorio n. 1996, registro società n. 865, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 26 giugno 2002

Il direttore provinciale: LAGANÀ

02A08882

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Calabria qualità S.r.l.», ad effettuare il controllo sull'utilizzo delle modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine «Pancetta di Calabria», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto ministeriale 16 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il Regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alle modifiche richieste da parte dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) e della Cooperativa zootecnica agricola cosentina - COZ.A.C., al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'Organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.», con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), Località Felicetti, Zona Industriale, risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Considerato che l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» protetta transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.», già autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» è incaricato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», secondo le modifiche richieste dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione in parola, così come protette transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.», del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'Istituto Calabria qualità S.r.l., ai sensi dell'art. 1, dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Pancetta di Calabria».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure. da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Pancetta di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Pancetta di Calabria».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08915

DECRETO 14 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Calabria qualità S.r.l.», ad effettuare il controllo sull'utilizzo delle modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine «Salsiccia di Calabria», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto ministeriale 16 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il Regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alle modifiche richieste da parte dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'Organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.», con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), Località Felicetti, zona Industriale, risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Considerato che l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» protetta transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.», già autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» è incaricato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», secondo le modifiche richieste dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione in parola, così come protette transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'Istituto Calabria qualità S.r.l., ai sensi dell'art. 1, dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso del l'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Salsiccia di Calabria».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Salsiccia di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Salsiccia di Calabria».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08916

DECRETO 25 giugno 2002.

Disciplina, modalità e limiti per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia da parte del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Considerata la necessità di individuare i beni e servizi, ed i relativi limiti d'importo, che possono essere acquisiti in economia da parte del Corpo forestale dello Stato in relazione alle proprie specifiche esigenze, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Ritenuto opportuno disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia da parte del Corpo forestale dello Stato, in armonia con quanto disciplinato dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Sulla proposta del capo del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia da parte del Corpo forestale dello Stato, successivamente denominato «Amministrazione».

Ai fini del presente provvedimento l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia sono unitariamente intesi sotto il termine «interventi».

Agli interventi indicati nel presente provvedimento non può darsi corso ove sia possibile farvi fronte mediante una delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 2.

Modalità di esecuzione in economia e limiti di applicazione

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto.

Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri, o appositamente noleggiati, e con personale dell'Amministrazione.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi affidati ad imprese o a persone fisiche esterne all'Amministrazione.

Gli interventi con sistema misto sono quelli eseguiti parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore ai 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina prevista dal presente provvedimento.

Art. 3.

Beni e servizi

Relativamente all'acquisto di beni e servizi, è ammesso il ricorso alle procedure in economia fino all'importo di 130.000 euro, I.V.A. esclusa, per le seguenti tipologie di spesa:

a) servizi di consulenza, studi, progetti, indagini e rilascio di certificazioni tecniche; partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, congressi, riunioni ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e promozionali, compresi i rimborsi ai relatori; spese di propaganda e di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi; lavori di copia, rilegatura, tipografia, litografia e stampa o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;

b) divulgazione di bandi di concorso o di bandi di gara; spese per l'espletamento di concorsi, per lo svolgimento di corsi di formazione; perfezionamento e aggiornamento del personale; spese per l'affitto di locali, qualora non sussista disponibilità di locali demaniali;

c) acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di beni e servizi informatici, ivi compresa l'assistenza, la manutenzione e la consulenza tecnico organizzativa, sistemistica ed applicativa relativa alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo; manutenzione ed assistenza alle macchine ed attrezzature d'ufficio, compresi l'hardware ed il software; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione di impianti ed apparecchi fotografici, radio televisivi e di diffusione audiovisiva; riparazione, acquisto parti di ricambio, materiale ausi-

liario e di consumo per tutto quanto precede; spese relative alla telefonia, ai servizi di recapito postale ed alla trasmissione dei dati;

d) acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, attrezzature d'ufficio, compresi climatizzatori, e suppellettili; impianti ed attrezzature per locali ad uso specifico e relative pertinenze;

e) acquisto, manutenzione, noleggio e riparazione di veicoli, macchine operatrici, natanti e aeromobili, dei relativi materiali di ricambio, accessori e dispositivi, nonché acquisto di carburanti e lubrificanti e di quanto occorrente per il funzionamento di officine, autorimesse e relativi impianti;

f) illuminazione e riscaldamento dei locali, forniture di acqua, gas, ed energia elettrica; pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di rifiuti e servizi analoghi;

g) servizio sanitario; funzionamento di sale mediche, acquisto di medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari; spese connesse all'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; polizze di assicurazione;

h) servizio di vettovagliamento;

i) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio, di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le reti radio;

l) acquisto di oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento, casermaggio;

m) acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di attrezzature specialistiche, ivi comprese quelle di alta precisione;

n) acquisto, mantenimento, addestramento e trasporto di animali; spese per l'assistenza veterinaria;

o) acquisto e noleggio di materiale edile, minuteria ed utensili da lavoro; riparazione, installazione e posa in opera di impianti e macchinari per l'edilizia;

p) manutenzione e valorizzazione delle riserve naturali e di aree di interesse naturalistico; spese connesse alla salvaguardia della biodiversità;

q) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

r) acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti o in attesa della stipula dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché dell'esecuzione del contratto;

s) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

t) spese minute di carattere corrente, non previste nei precedenti paragrafi.

Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia, fino all'importo di 50.000 euro, I.V.A. esclusa, per le seguenti tipologie di spese:

a) acquisto di libri, giornali, riviste, pubblicazioni di vario genere, anche su supporto digitale, nonché abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; lavori di traduzione e interpretariato;

b) spese connesse all'attività sportiva del personale; acquisti di coppe, medaglie, nastrini, diplomi ed altri oggetti per premi; acquisto di bandiere, fasce tricolori, timbri, punzoni e targhe ove non debbano essere affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; spese di rappresentanza;

c) spese di trasloco e di spedizione, di imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio;

d) spese funerarie.

Art. 4.

Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nei limiti d'importo previsti dall'art. 2 del presente provvedimento, i seguenti lavori:

a) manutenzione e riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i relativi lavori con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli atti a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e cose a danno dell'igiene e della salute pubblica e del patrimonio storico, artistico e culturale;

c) interventi che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare gli interventi.

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, e per un importo non superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa, i lavori di realizzazione, manutenzione, riparazione, adattamento e sistemazione di aree, locali, impianti ed altri manufatti.

Art. 5.

Responsabili del servizio

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato vengono individuati i responsabili del servizio, per il tramite dei quali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, l'Amministrazione esegue gli interventi in economia.

Art. 6.

Procedura del cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi

L'acquisizione di beni e l'affidamento di servizi a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o in altra forma (fax, telegramma, posta elettronica, ecc.) deve contenere almeno:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le eventuali garanzie da prestare;

c) le caratteristiche tecniche di quanto richiesto;

d) la qualità e la modalità di esecuzione;

e) i tempi di esecuzione;

f) gli eventuali prezzi di riferimento;

g) le modalità di pagamento;

h) i criteri di aggiudicazione;

i) l'informazione circa l'applicazione di penali nel caso di non corretto adempimento della fornitura fino alla rescissione del contratto;

j) ogni altra informazione utile per meglio definire la natura dell'intervento.

Art. 7.

Ordinazione e liquidazione dei beni e servizi

L' acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione, da sottoscrivere, per accettazione, dal fornitore.

Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito e devono contenere almeno:

a) la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

c) la qualità e le modalità di esecuzione;

d) la forma di pagamento;

e) le penali previste;

f) l'informazione circa l'obbligo del contraente di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'intervento a rischio o pericolo del cottimista e di rescindere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza delle obbligazioni assunte;

g) l'ufficio referente ed eventuali ulteriori indicazioni utili al fornitore.

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della relativa fattura.

Le fatture dei beni e servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono corredate del visto di liquidazione del responsabile del servizio.

I documenti dovranno essere conservati agli atti dell'ufficio preposto e corredati, ove trattasi di beni, della documentazione certificante la presa in carico ovvero della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Il pagamento avverrà nelle forme previste dalle vigenti norme di contabilità dello Stato.

Art. 8.

Verifica della prestazione

I beni e servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.

Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., tali certificazioni sono sostituite dall'attestazione di avvenuta prestazione sottoscritta da parte del responsabile del procedimento.

Il collaudo è eseguito da un funzionario dell'Amministrazione appositamente designato dal responsabile del servizio.

Nel caso di particolare complessità della fornitura il collaudo può essere eseguito da una commissione nominata dal responsabile del servizio.

In ogni caso il collaudo non può essere effettuato da personale che abbia partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 9.

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente, provvedendo altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 10.

Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario l'Amministrazione richiede almeno cinque preventivi ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Per lavori di importo inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, può procedersi ad affidamento diretto.

L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) i tempi di esecuzione;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo o inadempienze, nonché il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 11.

Contabilizzazione dei lavori

I lavori in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori nelle forme previste dalla normativa vigente.

In particolare, per il sistema in amministrazione diretta e per le forniture dei materiali, con verifica delle bolle di consegna e delle relative fatture vistate dal responsabile del procedimento, ovvero, per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengono annotati i lavori eseguiti.

Art. 12.

Perizia suppletiva

In nessun caso la spesa complessiva può superare il limite di 200.000 euro, con l'esclusione dell' I.V.A.

Art. 13.

Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 14.

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.

Per lavori di importo superiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, possono essere accordati all'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati di avanzamento prodotti e certificati dal direttore dei lavori sulla base degli accordi stipulati nell'atto di cottimo.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

a) le date di inizio e fine lavori;

b) le eventuali perizie suppletive;

c) le eventuali proroghe autorizzate;

d) le assicurazioni degli operai;

e) gli eventuali infortuni;

f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;

g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;

h) le eventuali riserve dell'impresa;

i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiamo richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del presente articolo.

Art. 15.

Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 16.

Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al responsabile del servizio per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 17.

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'Amministrazione può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro, con l'esclusione dell'I.V.A., o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente responsabile del servizio, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera dei lavori realizzati.

Art. 18.

Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per i lavori di importo inferiore a 10.000 euro, I.V.A. esclusa.

Art. 19.

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'Amministrazione dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 25 giugno 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A08890

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2002.

Numero dei posti, a livello nazionale, per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 4847 ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole per le attività di cui all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole di specializzazione**	**Posti disponibili per le attività didattiche aggiuntive(DM 20/2/2002)**
LIGURIA	GENOVA	30
PIEMONTE	TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale)	250
VALLE D'AOSTA	AOSTA	15
LOMBARDIA	PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia)	Pavia 30/Bergamo e Brescia 120/Cattolica 220/
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO	No
VENETO	VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	361
FRIULI	GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)	Udine 120/Trieste 35
Provincia Autonoma di TRENTO	TRENTO	Rovereto 60
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma)	320
TOSCANA	PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)	600
MARCHE	MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)	200
LAZIO	ROMA III ROMA L.U.M.S.A	200
UMBRIA	PERUGIA	66
MOLISE	CAMPOBASSO	100
ABRUZZO	CHIETI(sedi convenzionate:L'Aquila – Teramo)	100
CAMPANIA	NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	550
BASILICATA	POTENZA	90
PUGLIA	BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)	600
CALABRIA	COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)	150
SICILIA	PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)	Palermo 400/Messina100
SARDEGNA	CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)	Sassari 80/Cagliari 50

Totale 4847

02A08935

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 giugno 2002.

Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative. (Deliberazione n. 180/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 13 giugno 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675»;

Vista la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante «Parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia - Seat Pagine Gialle»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 20;

Vista la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portabilità)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2001;

Vista la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante «Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le relative risultanze;

Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili e personali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;

Vista la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72, ed, in particolare, l'art. 1, comma 6;

Viste le direttive 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/21/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

Rilevato che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela dei dati personali è condizione necessaria per l'utilizzo della base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata;

Considerata l'attività di cooperazione svolta ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra l'Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002, per individuare la disciplina relativa alla raccolta e il successivo trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione all'utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono essere trattati e le finalità del loro utilizzo, in conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati, nonché, la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli elenchi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Contenuto degli accordi quadro

1. Gli operatori di telecomunicazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della delibera n. 36/02/CONS, sono considerati gli esclusivi titolari del trattamento di dati personali conferiti dai rispettivi abbonati e rispondono della loro qualità e conformità a qualsiasi manifestazione di volontà degli interessati. Gli accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere le modalità tecniche tali per cui l'intervento sui dati sia riservato esclusivamente all'operatore con cui il soggetto titolare dei dati stessi ha sottoscritto un contratto. L'ulteriore organismo eventualmente preposto alla tenuta degli elenchi è considerato titolare del trattamento dei dati limitatamente ai profili di interoperabilità delle basi di dati e di sicurezza.

2. In caso di portabilità del numero, l'operatore recipient è l'esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli abbonati «portati» sulla propria rete, ai sensi del precedente comma 1 ed opera nel rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento.

3. Gli accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono, inoltre, prevedere misure idonee affinché la base di dati sia progettata in modo che, nel caso di utilizzo per i servizi di ricerca derivata o a criteri multipli, sia possibile visualizzare un numero limitato di risultati.

4. Negli accordi quadro sono individuate procedure di aggiornamento della base di dati tali da consentire un aggiornamento immediato, compatibilmente con il sistema tecnico prescelto, dell'elenco generale accessibili tramite i servizi di informazione abbonati o on-line e da prevenire duplicazioni di dati. I dati per l'aggiornamento periodico degli elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici consultabili off-line, i quali devono comunque indicare la data dell'ultimo aggiornamento, devono essere forniti almeno annualmente.

5. Gli accordi devono prevedere una procedura uniforme che tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare affinché a fianco ai singoli nominativi dell'elenco generale, in qualunque forma realizzato sia esplicitata la manifestazione di consenso da parte dell'abbonato del successivo art. 3, comma 6, lettera *b)*, punti 1) e 2).

Art. 2.

Informativa di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) *della delibera n. 36/02/CONS*

1. L'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 e 1, comma 3, lettera *b)* della delibera n. 36/02/CONS deve inoltre fornire in modo chiaro informazioni circa:

a) le finalità degli elenchi, in qualunque forma essi siano realizzati;

b) le possibilità di utilizzo dei dati contenuti negli elenchi basate su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi e sui risultati conseguibili;

c) la facoltà di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile, nonché di formulare alcune richieste, nei termini di seguito indicati all'art. 3;

d) informazioni sulla possibilità che gli elenchi consultabili da chiunque possano essere oggetto di cessione a terzi, in conformità alla legge e per usi non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Nel caso di portabilità del numero, l'operatore recipient provvede a fornire, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'informativa di cui al precedente comma 1 agli abbonati «portati» da altre reti.

Art. 3.

Dati da inserire negli elenchi

1. Gli interessati hanno il diritto di decidere se i dati personali che li riguardano debbano essere riportati o meno negli elenchi conoscibili da chiunque, a prescindere dalla forma con cui sono realizzati.

2. Il consenso all'inserimento di specifici tali dati deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, sulla base di un'idonea informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e delle prescrizioni di seguito indicate.

3. L'elenco telefonico generale include i dati personali degli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile e personale limitatamente agli elementi necessari per l'identificazione di un determinato interessato: nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono fisso e, nel caso di elenco misto per la telefonia vocale/mobile, numero mobile.

4. Nel caso in cui sia riportato esclusivamente il numero di telefonia mobile è omesso, salvo che l'interessato vi acconsenta, l'indirizzo postale. L'interessato può però chiedere che sia indicato il comune di residenza o di domicilio.

5. L'interessato può chiedere che l'indirizzo postale sia omesso in parte. Può anche richiedere di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso, mediante abbreviazione del nome.

6. L' interessato può esprimere un ulteriore consenso secondo le modalità di cui al precedente comma 1 dell'art. 3:

a) all'inserimento di altri dati personali che lo riguardano, ove pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità dell'elenco generale. Deve essere possibile esprimere tale consenso in modo differenziato in relazione a singoli dati (titolo di studio o di specializzazione; professione; ulteriori indirizzi o recapiti, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica; numero di telefonia mobile nel caso di elenco riservato alla sola telefonia fissa);

b) all'utilizzazione dei dati per finalità diverse dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome, in particolare per quanto riguarda:

1) l'inclusione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato nell'ambito di quelli ottenibili attraverso servizi di c.d. ricerca derivata o a criteri multipli che permettano a chiunque di risalire alle generalità di uno o più interessati disponendo del solo numero telefonico o di un altro dato non identificativo;

2) l'utilizzazione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato (sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio), a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

7. Nel prevedere le modalità di gestione degli utenti dei servizi prepagati, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 36/02/CONS, negli elenchi è indicato il sottoscrittore. Nel caso in cui l'utenza sia utilizzata stabilmente da altro soggetto, quest'ultimo può, con atto sottoscritto sotto la propria responsabilità, dichiarare di essere l'utilizzatore effettivo e stabile dell'utenza che, previa informativa al sottoscrittore, può quindi essere indicato negli elenchi e al quale devono essere riconosciuti i diritti in materia.

8. Le manifestazioni di volontà e le richieste degli interessati devono essere documentate per iscritto e non devono comportare oneri per gli interessati medesimi.

9. Gli operatori devono indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va, altresì, indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.

Art. 4.

Disciplina transitoria

1. Gli accordi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere una procedura per immettere nella prima versione utile dell'elenco generale:

a) i nominativi degli interessati compresi negli elenchi di telefonia vocale già pubblicati, decorso un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'informativa scritta di cui al precedente art. 2, inviata da ciascun operatore anche unitamente alla corrispondenza commerciale, rispettando le manifestazioni di volontà espresse in passato in applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 171/1998;

b) i nominativi degli interessati, in relazione a servizi di telefonia personale e mobile, i quali abbiano espresso il proprio consenso nei termini al precedente art. 3, sulla base di un'informativa scritta inviata al domicilio del sottoscrittore;

c) i nominativi di eventuali acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia personale e mobile che, sulla base del modulo scritto di informativa e di consenso, posto a disposizione dagli operatori anche per via telematica, abbiano spontaneamente manifestato il proprio consenso all'inclusione negli elenchi, alle condizioni sopra precisate.

2. La procedura di cui al precedente art. 4, comma 1, deve contemplare il caso di portabilità del numero attuata durante la prima fase di costituzione dell'elenco generale. In tal caso, l'operatore recipient provvede a rinnovare agli abbonati «portati» da altre reti l'informativa di cui ai sub. *a)* e *b)* del precedente art. 4, comma 1, mentre l'operatore donor/donating provvede a cancellare dalla propria base di dati e dalla prima versione dell'elenco generale, per la parte di propria competenza, i dati relativi agli abbonati «portati».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 13 giugno 2002

Il presidente: CHELI

02A08885

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 20 giugno 2002.

Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede accordi tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Considerata la necessità di garantire un processo armonico di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Considerato che la riforma del titolo V della Costituzione configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica e che pertanto comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze, essendo la potestà legislativa attribuita allo Stato ed alle regioni e riconoscendosi a comuni, province e città metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 114 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di individuare i princìpi informatori comuni dell'azione dei soggetti istituzionali;

Ritenuta l'esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una valutazione concertata dei più delicati temi e profili istituzionali.

Tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane si conviene il seguente accordo:

I) *Finalità.*

1. Tutti i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti a prestare il proprio contributo per sostenere e valorizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di armonizzazione dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, nel rispetto del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sancito, dell'art. 5 della Costituzione.

2. Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell'unità con quelle delle autonomie, una consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla ricerca della più ampia convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste dalla riforma costituzionale del titolo V.

3. In tale ottica, è auspicabile che sia quanto prima attuata l'integrazione della commissione bicamerale per le questioni regionali, come consentito dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e nel contempo che siano rivalutate e rese operative le altre sedi di confronto, quali la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 ed i consigli regionali delle autonomie, previsti dal nuovo art. 123 della Costituzione.

II) *Princìpi dell'azione comune ed argomenti di approfondimento.*

1. Costituiscono princìpi essenziali dell'azione comune:

a) privilegiare, tra più possibili interpretazioni della legge costituzionale, la più aderente alla logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma costituzionale;

b) considerare il principio di sussidiarietà, elemento fondante della riforma, unitamente ai princìpi di differenziazione ed adeguatezza;

c) garantire, in ogni caso, il rispetto dei princìpi di continuità e completezza dell'ordinamento giuridico.

2. In relazione ai poteri legislativi assegnati, lo Stato e le regioni individuano e delimitano i rispettivi ambiti di competenza per un corretto esercizio delle funzioni legislative. Tale delimitazione si rende necessaria anche al fine di dare certezza dell'ambito delle materie rimesse in competenza residuale regionale e per l'individuazione di soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale.

3. Lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle loro potestà legislative, assumono, altresì, l'impegno di verificare, in fase di predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto degli ambiti di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale. La verifica riguarda anche i provvedimenti già in corso di perfezionamento, proponendone, ove occorra, la modifica o il ritiro. A questi fini i presidenti delle regioni si impegnano ad orientare, in ogni sede ed in ogni fase, l'iniziativa legislativa delle giunte regionali. Il Presidente del Consiglio si impegna ad emanare una direttiva a tutti i Ministri per orientare l'iniziativa legislativa del Governo, in ogni sede ed in ogni fase, al rispetto del nuovo assetto costituzionale.

4. Per l'attuazione del federalismo fiscale, si conviene sulla necessità di introdurre nel DPEF la previsione:

di una conferenza mista per definire l'impianto complessivo del federalismo fiscale;

dell'avvio del trasferimento di una parte delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il personale statali.

5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari e amministrative spettanti alle istituzioni locali, occorre dare piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114, 117 e 118 della Costitu-

zione. In tale fase, vanno determinate le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, e vanno osservati i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio e organizzazione compete ai comuni, singoli o associati, anche nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e qualora lo richiedano esigenze di unitarietà, alle province, alle città metropolitane, alle regioni ed allo Stato. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale intervento necessario, accanto all'adozione di ulteriori leggi statali e di leggi regionali, per attuare gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.

6. Modalità operative di coordinamento e di collaborazione tra il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza unificata saranno individuate al fine di realizzare le opportune sinergie tra i medesimi organismi.

III) *Modalità organizzative.*

1. La sede istituzionale di confronto è individuata nella Conferenza unificata.

Le riunioni della Conferenza hanno cadenza periodica e costituiscono il momento di confronto politico, di valutazione, di indirizzo e di verifica per l'attuazione della presente intesa. L'approfondimento degli specifici argomenti individuati è affidata a tavoli tecnici.

2. I soggetti firmatari si impegnano, altresì, a ricercare ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche eventuali nuovi strumenti di collaborazione e di intesa.

Roma, 20 giugno 2002

Il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
GHIGO

Il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)
DOMENICI

Il presidente dell'Associazione nazionale province d'Italia (UPI)
RIA

p. *Il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM)*
PRIGNACHI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A08884

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2002.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo assunto in Danimarca dalla società Assicurazioni Generali S.p.a., tramite la propria succursale di Kobenhavn denominata G.I. Assurance ApS allo stabilimento in Kobenhavn della Compagnia olandese Nassau Verzekering Maatschappij N.V. (Provvedimento n. 2098).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 75, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e condizioni regolanti il trasferimento di portafoglio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli tra imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la delibera in data 15 giugno 2001 con la quale il consiglio di amministrazione della società Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ha deciso di procedere alla chiusura della succursale di Kobenhavn in Danimarca (G.I. Assurance ApS);

Vista l'istanza in data 15 novembre 2001 con la quale la società Assicurazioni Generali S.p.a. ha chiesto a questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e le condizioni del trasferimento del portafoglio assicurativo assunto in Danimarca tramite la propria succursale di Kobenhavn denominata G.I. Assurance ApS allo stabilimento in Kobenhavn della Compagnia olandese Nassau Verzekering Maatschappij N.V., con sede legale in Westblaak n. 200 - 3012 Rotterdam nonché la relativa documentazione allegata e i documenti integrativi successivamente forniti;

Visto il contratto di trasferimento del portafoglio di cui trattasi stipulato tra la società Assicurazioni Generali S.p.a. (cedente) e la Nassau Verzekering Maatschappij N.V. (cessionaria) e perfezionato, con la sottoscrizione delle parti in data 15 maggio 2002;

Vista la lettera pervenuta in data 7 maggio 2002 con la quale l'organo di controllo olandese Verzekeringskamer ha attestato che la società cessionaria dispone, del margine di solvibilità ed ha espresso parere favorevole al trasferimento;

Vista la lettera pervenuta in data 3 giugno 2002 con la quale l'organo di controllo danese Finanstilsynet ha attestato che la società cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità ed ha espresso parere favorevole al predetto trasferimento;

Rilevato che l'operazione di trasferimento in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 18 giugno 2002;

Ritenuto, quindi, che per il trasferimento di cui trattasi ricorrono i presupposti dell'art. 75, commi 3, 5 e 7, del decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo assunto in Danimarca da Generali Assicurazioni S.p.a. tramite la propria succursale di Kobenhavn denominata G.I. Assurance ApS allo stabilimento in Kobenhavn della compagnia olandese Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal primo giorno del mese solare successivo al rilascio del presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2002

Il presidente: GIANNINI

02A08889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.24403-XV.J(2279) del 6 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Garibaldi 10», che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27146-XV.J(2619) del 6 giugno 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«Bomba D'Agostino 80»;

«Bomba D'Agostino 90»;

«Bomba D'Agostino 160»;

«Sfera D'Agostino 16»;

«Sfera D'Agostino 21»;

«Tonante D'Agostino 90»;

«Trac D'Agostino 1»;

«Trac D'Agostino 2»;

«Trac D'Agostino 3»,

che il sig. D'Agostino Michele intende produrre nella propria fabbrica di San Michele di Serino (Avellino) - località Macchie, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6313-XV.J(2836) del 6 giugno 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«Golden Cone 90»;

«New Golden Cone 2000»;

«Golden Cone 70»,

che il sig. Liccardo Isidoro intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano in Campania (Napoli) - località Pantano, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26846-XV.J(2574) del 6 giugno 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«Puffo tremolante bianco»;

«Puffo verde»;

«Puffo turchese»;

«Puffo tremolante giallo»;

«Puffo rosso»;

«Puffo arancione»;

«Puffo pioggia oro»;

«Puffo pioggia oro scoppiettante»;

«Puffo pioggia argento»;

«Puffo giallo»;

«Puffo bianco»;

«Puffo blu»;

«Puffo fischi»;

«Puffo sirene»,

che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 02A08911 a 02A08914

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 luglio 2002

Dollaro USA	0,9828
Yen giapponese	116,80
Corona danese	7,4283
Lira Sterlina	0,64220
Corona svedese	9,1587
Franco svizzero	1,4688
Corona islandese	84,96
Corona norvegese	7,3050
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57931
Corona ceca	29,333
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,18
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5926
Lira maltese	0,4156
Zloty polacco	4,0938
Leu romeno	32597
Tallero sloveno	226,2177
Corona slovacca	44,424
Lira turca	1630000
Dollaro australiano	1,7445
Dollaro canadese	1,4970
Dollaro di Hong Kong	7,6657
Dollaro neozelandese	2,0059
Dollaro di Singapore	1,7327
Won sudcoreano	1169,53
Rand sudafricano	9,9980

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09025

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midazolam Faulding»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 694 del 15 maggio 2002

Medicinale: MIDAZOLAM FAULDING.

Titolare A.I.C.: Faulding Farmaceutici S.r.l., via Fiorelli, 12 - 80121 Napoli.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

5 fiale di soluzione per uso endovenoso 5 mg/5 ml di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 035420013/MG (in base 10), 11SXVF (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibero CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'Azienda è stabilito in 6,71 euro pari a L. 13.000 prezzo ex-factory, IVA esclusa). II prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 11,08 euro pari a L. 21.456 (IVA inclusa);

10 fiale di soluzione per uso endovenoso 5 mg/5 ml di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 035420025/MG (in base 10), 11SXVT (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibero CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 13,43 euro pari a L. 26.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza allo distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 22,16 euro pari o L. 42.911 (IVA inclusa);

5 fiale di soluzione per uso endovenoso 50 mg/10 ml di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 035420037/MG (in base 10), 11SXW5 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibero CIPE 1° febbraio 2001: legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe H. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda i stabilito in 39,77 euro pari a L. 77.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di 65,63 euro pari a L. 127.084 (IVA inclusa);

10 fiale di soluzione per uso endovenoso 50 mg/10 ml di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 035420049/MG (in base 10), 11SXWK (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibero CIPE 1° febbraio 2001: legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 79,53 euro pari a L. 154.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di 131,27 euro pari a L. 254.167 (IVA inclusa);

5 fiale di soluzione per uso endovenoso 15 mg/3 ml di vetro da 3 ml - A.I.C. n. 035420052/MG (in base 10), 11SXWN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: legge n. 662/1997 e delibero CIPE 1° febbraio 2001: legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 14,10 euro pari a L. 27.300 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 23,27 euro pari a L. 45.057 (IVA inclusa);

10 fiale di soluzione per uso endovenoso 15 mg/3 ml di vetro da 3 ml - A.I.C. n. 035420064/MG (in base 10), 11SXXO (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1° febbraio 2001: legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dellazienda è stabilito in 28,20 euro pari a L. 54.600 (prezzo
ex-factory. IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 46,54 euro pari a L. 90.114 (IVA inclusa);

1 flacone di soluzione per uso endovenoso 50 mg/50 ml di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035420076/MG (in base 10), 11SXXD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per uso endovenoso.

Composizione: 1 ml di soluzione per uso endovenoso contiene:

principio attivo: 1 mg (5 mg) di midazolam come midazolam cloridrato 1,1 mg (5,6 mg);

ciascuna fiala da 5 ml e flacone da 50 ml contiene rispettivamente 5 mg e 50 mg di midazolam;

ciascuna fiala da 3 ml e 10 ml contiene rispettivamente 15 mg e 50 mg di midazolam.

Eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura, vietata la vendita al pubblico.

Produzione: FH Faulding & Co. Ltd Lexia Place Muigrave Victoria 3170 Australia.

Rilascio dei lotti: Faulding Pharmaceuticals Plc Queensway Royal Leamington S.p.a. Warwickshire CV3l 3RW Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: sedazione prima e durante procedure diagnostiche e interventi terapeutici con o senza anestesia locale. Induzione dell'anestesia generale. Sedazione continua prolungata in pazienti sottoposti a ventilazione assistita in terapia intensiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 47 dell'11 giugno 2002

Specialità medicinale: ARICEPT.

Società: Pfizer italiana S.p.a., via Valbondione, 113 - 00188 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Aricept» 28 compresse film rivestite da 5 mg - A.I.C. n. 033254018/M possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 22 aprile 2002, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento U.P.C. n. 40 dell'11 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08905

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantecta»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 48 del 18 giugno 2002

Specialità medicinale: PANTECTA.

Società: Abbot S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pantecta» 14 compresse 40 mg - A.I.C. n. 031834017/M; 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031834094/M possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 27 giugno 2002, data di scadenza dei contottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./U.P.C. n. 1482 del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 49 del 18 giugno 2002

Specialità medicinale: PEPTAZOL.

Società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Peptazol»: 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111026/M; 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111038/M; 28 compresse gastroresisenti 20 mg in blister A.I.C. n. 031111040/M; 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111053/M; 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111065/M; 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111077/M; 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111089/M; 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031111091/M; 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031111003/M; 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031111115/M; 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031111127/M; 55 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031111139/M; 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031111141/M; 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031111154/M; 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111166/M; 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister - A.I.C. n. 031111178/M; 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111180/M; 700 compresse gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 031111192/M; 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister - A.I.C. n. 031111204/M; 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister - A.I.C. n. 031111216; 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone - A.I.C. n. 031111228/M; 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi - A.I.C. n. 031111230/M; 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi - A.I.C. n. 031111242/M; 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi - A.I.C. n. 031111255/M; 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi - A.I.C. n. 031111267/M; 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi - A.I.C. n. 031111279/M possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 7 agosto 2002, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC n. 1571 del 22 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08903

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylosina 200 BMP»

Estratto decreto n. 127 del 4 giugno 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLOSINA 200 BMP;

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano) (CN), via Fermi, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi,20.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103364016.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina 200 g;

eccipienti:

polisorbato 20 - 1,8 g;

polietilenglicole 300 - 18, 2g; calcio carbnato granulare q.b. a 1 Kg.

Specie di destinazione: suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08842

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurotylosina»

Estratto decreto n. 129 del 4 giugno 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi EUROTYLOSINA.

Titolare A.I.C.: Trouw nutrition Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Bussolengo (Verona) (CN), via del Lavoro, 13 - codice fiscale n. 01246880239.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102708017.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 200 g;

eccipienti: farinaccio di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08841

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Broncotyl 100»

Estratto decreto n. 131 del 4 giugno 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi BRONCOTYL 100.

Titolare A.I.C.: Laboratorio vaccinogeno Pagnini, con sede legale e fiscale in Bellavista (Napoli) (CN) - via Diaz, 147/149 - codice fiscale n. 00562910638.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bellavista (Napoli) - via Diaz, 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103374017.

Composizione: 1 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 100 g;

eccipienti: glutine di granoturco q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler: 8 giorni per le carni;

validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08840

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosin 200 Premix»

Estratto decreto n. 132 del 4 giugno 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi TILOSIN 200 PREMIX;

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì (CN) - via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì - via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103387015;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103387027;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103387039;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103387041.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Karsivan»

Provvedimento n. 83 del 31 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario KARSIVAN (propentofillina) nelle confezioni scatola 60 compresse da 100 mg - scatola 60 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 101397.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Brembo, 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta modifica del sito produttivo limitatamente alla confezione scatola 60 compresse da 50 mg.

È autorizzato il trasferimento della produzione della specialità medicinale in questione da Intervet Production S.A. - Usiphar, Compiègne (Francia) a Intervet GesmbH - Vienna (Austria), dove verranno effettuata anche le operazioni finali di confezionamento ed il controllo del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A08836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Genta Spray»

Provvedimento n. 84 del 31 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario GENTA SPRAY (gentamicina solfato) sospensione pressurizzata per uso esterno nella confezione bombola aerosol 200 ml - A.I.C. n. 102190016.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: richiesta aggiunta di tre siti produttivi del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo gentamicina solfato anche presso i seguenti tre nuovi siti produttivi:

Yantai No. 2 Pharmaceutical Factory - Shangdong Province (Cina);

Fuzhou Antibiotic Group Corp. - Fozhou (Cina);

Kaifeng P.F. No. 1 - Hevan Province (Cina).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rinovax»

Provvedimento n. 85 del 31 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RINOVAX.

Confezioni:

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101188035;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101188047.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati.

Esclusivamente per le confezioni: flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101188035 e flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101188047 si autorizza:

l'eliminazione della frase «per la somministrazione per via oculare ricostituire il vaccino con l'annesso diluente (flacone da 30 ml)» dall'etichetta esterna;

l'eliminazione della frase «per via oculare» dall'etichetta esterna ed interna.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08838

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 18 giugno 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto the british international school di Jakarta-(Indonesia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

02A08897

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Conto finanziario anno 2001

Estratto del verbale del Consiglio del 6 giugno 2002

L'anno 2002 (duemiladue), il giorno 6 del mese di giugno, alle ore 9,30, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2001.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul terzo punto della seduta pubblica («Approvazione bilancio consuntivo anno 2001») il prof. Pizzetti espone che il bilancio consuntivo si caratterizza per un forte avanzo di amministrazione, che, da parte di alcuni e da lui stesso era stato previsto, nonostante i ricorrenti vari allarmi sollevati dagli uffici sulla capienza di alcuni capitoli. L'avanzo è pari al 10% dell'intero bilancio e se ci si riferisce alle spese non obbligatorie è pari al 20-25%. Come risulta dalle relazioni del Collegio dei revisori e dall'ufficio di bilancio, l'avanzo è in parte dovuto al fatto che le risorse previste per le retribuzioni del personale di magistratura e amministrativo sono risultate in eccedenza, perché non si sono ancora conclusi i concorsi che si prevedeva si concludessero entro il 2001. L'avanzo di amministrazione, va sottolineato, è dovuto per una metà, a mancate decisioni di spesa su alcuni capitoli gestionali, quali quelli relativi alla manutenzione di edifici, a beni di consumo, e per una parte significativa a mancate spese da parte dei T.A.R., alcuni dei quali non hanno speso la metà circa di quanto assegnato sui diversi capitoli. La commissione ha quindi ritenuto di proporre al *plenum*, come ha già fatto con il Segretariato, di individuare attraverso un esame approfondito le cause di queste disfunzioni.

(Omissis).

Il presidente De Roberto pone ai voti la proposta della commissione.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta di bilancio consuntivo e la variazione in entrata del bilancio 2002 per il maggior avanzo di gestione del 2001 rispetto a quello presunto, nonché dell'ulteriore finanziamento erogato dal Ministero del tesoro, con assegnazione provvisoria di tali somme, con riferimento alle spese nel fondo di riserva del bilancio 2002.

Il Consiglio invita, inoltre, il Segretariato ad effettuare attraverso gli uffici una ulteriore specifica analisi delle cause dell'avanzo di amministrazione verificatosi nell'anno 2001 sui singoli capitoli.

(Omissis).

Il presidente
DE ROBERTO

I segretari
BARBAGALLO, TAGLIENTI

ALLEGATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL CONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2001

Premessa.

L'anno 2001 ha segnato l'inizio della gestione finanziaria autonoma da parte dell'apparato amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Pur trattandosi di un bilancio di dimensioni finanziarie modeste nell'ambito della pubblica amministrazione, la sua gestione si è presentata abbastanza complessa a causa della particolare struttura dell'amministrazione articolata su tutto il territorio nazionale attraverso i tribunali amministrativi regionali e le relative sezioni staccate.

Detta circostanza, unita alle fisiologiche difficoltà iniziali di adattamento ad un diverso modello organizzativo e procedurale dell'iter dei provvedimenti di spesa, e finanziari in generale, ha avuto pesanti riflessi sulla celerità delle operazioni che presiedono alla successione delle diverse fasi del procedimento di spesa fino a quella finale che si concretizza nell'effettivo pagamento. L'impatto maggiore è stato causato dall'inevitabile accentramento presso l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria delle funzioni di riscontro contabile nei confronti di tutti i soggetti che gestiscono le risorse di bilancio. Peraltro, questo Ufficio, attivato in effetti ad esercizio inoltrato e dotato di risorse umane non adeguate al fabbisogno a causa delle ben note

carenze di organico che affliggono questo organo di giustizia amministrativa, ha incontrato non poche difficoltà nell'assolvimento dei numerosi compiti ad esso affidati dal regolamento di amministrazione e contabilità, per cui è stato costretto a trascurare, almeno in parte, quelle incombenze che ha ritenuto meno pressanti ai fini del normale funzionamento dell'intera struttura, come ad esempio le verifiche ai cassieri ed ai consegnatari operanti presso i singoli tribunali amministrativi regionali e loro sezioni staccate.

Sono state comunque prese importanti iniziative intese ad utilizzare i canali informatici al fine di rendere più fluido e sicuro il flusso delle informazioni, riguardanti la gestione finanziaria, con gli ordinatori di spesa dislocati su tutto il territorio nazionale. A tale scopo sono stati già avviati gli opportuni contatti con il competente Ispettorato generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per utilizzare il sistema integrato di contabilità gestionale che consentirà a questo ufficio di ricevere su supporto informatico i dati contabili ed anagrafici dei provvedimenti di spesa emanati dagli stessi ordinatori primari, centrando così il duplice obiettivo di accelerarne l'iter e di mettere a disposizione di tutti gli operatori una base informativa dalla quale attingere le informazioni riguardanti il loro stato di attuazione.

Fatta questa doverosa premessa, ritenuta necessaria per comprendere e giustificare alcuni parametri emergenti dalla rendicontazione che segue, i quali sembrerebbero indicare una bassa capacità di spesa dell'amministrazione, si passa ad illustrare le risultanze contabili del conto finanziario elaborato da questo Ufficio. Esso, ovviamente, riguarda la sola competenza dell'anno 2001, poiché i residui provenienti dagli esercizi precedenti vengono gestiti sui corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dai quali provengono.

Entrata.

Le entrate realizzate nel corso dell'esercizio sono costituite quasi esclusivamente dal fondo iscritto sull'apposito capitolo del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Detto fondo è stato integralmente erogato ed è affluito sull'apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato a questa amministrazione. Esso era previsto inizialmente nell'importo di L. 285.040.000.000 ed è stato successivamente integrato dell'ulteriore somma di L. 7.966.265.000 per far fronte ai maggiori oneri per il personale di magistratura beneficiario delle disposizioni perequative del trattamento economico contenute nell'art. 50, comma 4, della legge finanziaria per l'anno 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Gli ulteriori introiti, accertati per complessive L. 355.898.203, riguardano il capitolo delle entrate eventuali e diverse, tra cui figura un contributo di L. 50.000.000 concesso dal C.N.R. per il programma di ricerca «Dizionario biografico dei Consiglieri di Stato italiani 1861-1943», che ha dato luogo ad apposite variazioni di bilancio per essere assegnato al corrispondente capitolo di spesa.

Nessuna somma figura nel capitolo relativo all'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, per ovvie ragioni.

In complesso le entrate accertate ammontano a L. 293.362.163.203 con una differenza positiva di L. 305.898.203 rispetto alle previsioni definitive. Di detta somma solo una piccolissima parte, L. 2.338.020, rimane da riscuotere.

Spesa.

Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all'entrata per il principio del pareggio del bilancio. Le variazioni alle poste iniziali sono costituite, oltre che dalle corrispondenti assegnazioni ai capitoli interessati dalle variazioni di entrata di cui si è già detto, da prelevamenti dal fondo di riserva per un importo complessivo di L. 7.600.000.000 e da alcuni storni tra i vari capitoli di bilancio. Esse sono riassunte nell'apposito allegato.

Le somme impegnate ammontano a L. 261.032.428.994, pari all'89,07 per cento delle somme stanziate. La differenza di L. 32.023.836.006 rispetto alle corrispondenti previsioni definitive costituisce le economie di bilancio che, sommate alle maggiori entrate accertate per L. 305.898.203, determinano l'avanzo di amministrazione che viene così definitivamente quantificato in L. 32.329.734.209. Esso risulta superiore di L. 22.829.734.209 al controvalore in lire dell'importo di € 4.906.340,54, già iscritto nel bilancio di previsione del corrente anno. La suddetta differenza, pari a € 11.790.573,74, dovrà quindi essere portata in aumento della corrispondente posta di entrata dello stesso bilancio e fatta confluire nel fondo di riserva, come previsto dal comma 8 dell'art. 3 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Passando ad una analisi dettagliata delle varie voci di bilancio, si osserva che i capitoli che contribuiscono maggiormente a determinare il predetto risultato sono soprattutto quelli relativi agli oneri di personale, come viene evidenziato nel seguente prospetto in cui vengono riportate le economie di bilancio accertate sugli stessi.

Cap. n. 1230 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, ecc.: 5.291.017.206;

Cap. n. 1231 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale, ecc.: 10.043.287.658;

Cap. n. 1243 - Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, ecc.: 1.738.208.237;

Cap. n. 1244 — Oneri sociali a carico dell'amministrazione, ecc.: 2.400.705.841.

La circostanza è da porsi in relazione al ritardo con il quale viene portato avanti il programma di assunzione delle nuove unità di personale di magistratura ed amministrativo previste dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

Un'ulteriore causa è da individuare nella tardiva espletazione dei corsi di riqualificazione del personale ex art. 11 del decreto legislativo n. 287/1999, che si sono conclusi soltanto nel novembre 2001, senza pertanto incidere sulla spesa dello stesso esercizio finanziario. I contratti di lavoro conseguenti all'inquadramento del personale, risultato vincitore, alla posizione economica superiore sono in gran parte tuttora in corso di perfezionamento.

È da aggiungere inoltre che in sede di previsione, in considerazione della conseguita autonomia finanziaria, erano stati stanziati dei fondi per il rimborso degli assegni fissi e delle competenze accessorie, corrisposte al personale in posizione di comando, alle amministrazioni statali di appartenenza. Detti fondi sono rimasti, per il momento, inutilizzati in quanto le amministrazioni statali interessate non hanno ancora fatto pervenire le richieste di rimborso.

La presenza di un avanzo di amministrazione di proporzioni piuttosto rilevanti trova dunque una giustificazione di fondo nelle considerazioni svolte nella premessa di questa relazione. Esso non deve far pensare ad una sovrastima delle esigenze di funzionamento di questo organo di giustizia amministrativa ma alle difficoltà contingenti incontrate in questo primo anno di autonomia gestionale nel realizzare prontamente i programmi di spesa su cui era stato impostato il bilancio di previsione. È di tutta evidenza che le stesse esigenze permangono e che alle stesse dovrà farsi fronte in futuro con le risorse rimaste momentaneamente disponibili, che dovranno essere riassegnate al bilancio appunto attraverso il meccanismo dell'avanzo di amministrazione.

Allegati.

Al conto finanziario testé illustrato sono allegati, come previsto dall'art. 7 del regolamento di amministrazione e contabilità, i prospetti concernenti:

il risultato finanziario della gestione del bilancio;

il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell'esercizio;

le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell'anno.

Non viene presentato l'elenco dei residui perenti, poiché inesistenti dopo il primo anno di gestione autonoma.

Vengono inoltre allegati, per i capitoli relativi alle spese di funzionamento i cui stanziamenti sono stati ripartiti tra i singoli tribunali amministrativi regionali, i prospetti analitici indicanti la distribuzione dei risultati contabili attribuiti a ciascun Ufficio.

Consiglio di Stato e
Tribunali Amministrativi regionali

CONTO FINANZIARIO
dell'esercizio 2001

ENTRATA

U.P.B./Cap. Anno 2001	Anno 2002	Denominazione	Previsioni iniziali a	Variazioni b	Previsioni definitive c=a+b	Somme accertate: Riscosse d	Rimaste da riscuotere e	Totale f=d+e	Maggiori/minori accertamenti g=c-f
		TOTALE ENTRATE	**285.040.000.000**	**8.016.265.000**	**293.056.265.000**	**293.359.825.183**	**2.338.020**	**293.362.163.203**	**305.898.203**
1		SEGRETARIATO GENERALE							
1.1		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
1.1.1		Entrate provenienti dal bilancio dello Stato							
1101	1101	Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato	285.040.000.000	7.966.265.000	293.006.265.000	293.006.265.000	0	293.006.265.000	0
1.1.2		ENTRATE EVENTUALI							
1201	1201	Entrate eventuali e diverse	0	50.000.000	50.000.000	353.560.183	2.338.020	355.898.203	305.898.203
1.1.3		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1301	1301	Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	0	0	0	0	0	0	0

Consiglio di Stato e
Tribunali Amministrativi regionali

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2001

SPESA

U.P.B./Cap. Anno 2001	Anno 2002	Denominazione	Previsioni iniziali a	Variazioni b	Previsioni definitive c=a+b	Somme impegnate: Pagate d	Somme impegnate: Rimaste da pagare e	Somme impegnate: Totale f=d+e	Economie g=c-f
		TOTALE SPESE	**285.040.000.000**	**8.016.265.000**	**293.056.265.000**	**231.725.854.095**	**29.306.574.899**	**261.032.428.994**	**32.023.836.006**
1.1		**SPESE CORRENTI**	**277.366.000.000**	**8.016.265.000**	**285.382.265.000**	**229.842.946.468**	**24.878.935.432**	**254.721.881.900**	**30.660.383.100**
1.1.1.0		**FUNZIONAMENTO**	**266.874.340.000**	**15.076.640.000**	**281.950.980.000**	**229.115.635.008**	**24.774.778.865**	**253.890.413.873**	**28.060.566.127**
		Personale	224.438.840.000	9.626.640.000	234.065.480.000	205.099.827.978	8.279.942.550	213.379.770.528	20.685.709.472
1229	1271	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	100.000.000	83.000.000	183.000.000	27.841.980	0	27.841.980	155.158.020
1230	1253	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amministrazione	102.522.116.000	6.003.214.000	108.525.330.000	103.234.312.367	427	103.234.312.794	5.291.017.206
1231	1258	Stipendi ed altri assegni fissi al personale al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amministrazione	48.241.000.000	0	48.241.000.000	38.197.712.297	45	38.197.712.342	10.043.287.658
1232	1260	Compensi per lavoro straordinario al personale	1.000.000.000	0	1.000.000.000	779.579.979	212.913.214	992.493.193	7.506.807
1233	1254 1261	Compensi per lavoro straordinario al personale che collabora alle attività inerenti alla predisposizione ed all'esame di provvedimenti normativi	400.000.000	0	400.000.000	291.365.771	108.634.229	400.000.000	0
1234	==	Indennità ai presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1235	1265	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale	800.000.000	0	800.000.000	423.164.930	112.326.460	535.491.390	264.508.610

U.P.B./Cap. Anno 2001	Anno 2002	Denominazione	Previsioni iniziali a	Variazioni b	Previsioni definitive c=a+b	Somme impegnate: Pagate d	Somme impegnate: Rimaste da pagare e	Somme impegnate: Totale f=d+e	Economie g=c-f
1236	1259	Premio per la qualità della prestazione individuale al personale dirigenziale	68.724.000	0	68.724.000	0	0	0	68.724.000
1237	1272 2298	Spese per accertamenti sanitari , cure, ricoveri e protesi	150.000.000	0	150.000.000	30.856.320	9.318.128	40.174.448	109.825.552
1238	1279	Spese per studi, indagini e rilevazioni	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1239	1267	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
1240	1270	Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'amministrazione	100.000.000	0	100.000.000	62.414.840	19.908.468	82.323.308	17.676.692
1241	1262	Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia dei servizi istituzionali	4.000.000.000	0	4.000.000.000	16.326.677	3.983.673.323	4.000.000.000	0
1242	1252 1255 1256 1263 1264	Spese per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti	800.000.000	0	800.000.000	714.542.896	85.434.149	799.977.045	22.955
1243	1268	Somme dovute a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	14.209.000.000	510.273.200	14.719.273.200	12.691.845.085	289.219.878	12.981.064.963	1.738.208.237
1244	1269	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	46.758.000.000	1.452.777.800	48.210.777.800	44.891.414.052	918.657.907	45.810.071.959	2.400.705.841
1250	1250	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa	1.000.000.000	0	1.000.000.000	655.031.526	341.973.142	997.004.668	2.995.332

U.P.B./Cap.		Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate			Economie
Anno 2001	Anno 2002		a	b	c=a+b	Pagate d	Rimaste da pagare e	Totale f=d+e	g=c-f
2258	1266	Rimborso alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali nonché all'Ente Poste e all'amministrazione dei Monopoli di Stato, degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al proprio personale comandato a prestare servizio presso gli uffici di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali	4.200.000.000	1.577.375.000	5.777.375.000	3.083.419.258	2.167.883.180	5.251.302.438	526.072.562
		Informatica	5.000.000.000	0	5.000.000.000	2.000.326.700	2.991.220.832	4.991.547.532	8.452.468
2245	1273	Spese per la manutenzione e la gestione di sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali	5.000.000.000	0	5.000.000.000	2.000.326.700	2.991.220.832	4.991.547.532	8.452.468
		Beni e Servizi	37.435.500.000	5.450.000.000	42.885.500.000	22.015.480.330	13.503.615.483	35.519.095.813	7.366.404.187
2246	2287 3301	Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici. Noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti	4.000.000.000	0	4.000.000.000	1.340.161.336	1.758.023.613	3.098.184.949	901.815.051
2247	2288 3302	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luice, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per pulizia, riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali	7.700.000.000	-12.000.000	7.688.000.000	4.318.126.803	1.354.494.725	5.672.621.528	2.015.378.472
2248	1251 1278	Spese per il funzionamento -compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di misione e rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Consiglio di Stato di Consigli, Comitati e Commissioni	300.000.000	300.000.000	600.000.000	272.720.087	306.170.531	578.890.618	21.109.382
2249	2289p 3303p	Funzionamento e manutenzione della biblioteca	50.000.000	0	50.000.000	7.379.700	942.146	8.321.846	41.678.154

U.P.B./Cap.		Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate			Economie
Anno 2001	Anno 2002		a	b	c=a+b	Pagate d	Rimaste da pagare e	Totale f=d+e	g=c-f
2251	2291 3305	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relatiovi impianti	6.000.000.000	12.000.000	6.012.000.000	1.258.239.869	3.288.051.276	4.546.291.145	1.465.708.855
2252	2292 3306	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	200.000.000	50.000.000	250.000.000	100.318.905	119.002.150	219.321.055	30.678.945
2253	2293 3307	Spese postali e telegrafiche	1.500.000.000	250.000.000	1.750.000.000	1.097.864.759	430.930	1.098.295.689	651.704.311
2254	2289p 3303p	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	400.000.000	18.000.000	418.000.000	380.941.458	25.473.629	406.415.087	11.584.913
2255	1280 2294	Spese di rappresentanza	20.000.000	0	20.000.000	11.310.870	1.902.070	13.212.940	6.787.060
2256	2295 3309	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione	20.000.000	0	20.000.000	1.000.000	1.108.501	2.108.501	17.891.499
2257	1277 2290 3304	Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali nonché per ospitalità e rappresentanza nei confronti di delegazioni e partecipanti italiani e stranieri ad incontri di studio, convegni e congressi	395.500.000	-18.000.000	377.500.000	199.474.452	66.547.000	266.021.452	111.478.548
2259	1274 2296 3310	Fitto di locali ed oneri accessori	16.600.000.000	3.700.000.000	20.300.000.000	12.157.533.441	6.531.249.742	18.688.783.183	1.611.216.817
2260	2297 3311	Spese di giustizia per notificazioni e comunicazioni	50.000.000	0	50.000.000	8.415.650	30	8.415.680	41.584.320

U.P.B./Cap. Anno 2001	U.P.B./Cap. Anno 2002	Denominazione	Previsioni iniziali a	Variazioni b	Previsioni definitive c=a+b	Somme impegnate: Pagate d	Somme impegnate: Rimaste da pagare e	Somme impegnate: Totale f=d+e	Economie g=c-f
2261	1275 1276	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie	200.000.000	1.150.000.000	1.350.000.000	861.993.000	50.219.140	912.212.140	437.787.860
1.1.2		**ONERI COMUNI**	**10.487.160.000**	**-7.060.375.000**	**3.426.785.000**	**723.438.920**	**104.156.567**	**827.595.487**	**2.599.189.513**
1.1.2.1		**RISARCIMENTI GIUDIZIARI**	**300.000.000**	**539.625.000**	**839.625.000**	**723.438.920**	**104.156.567**	**827.595.487**	**12.029.513**
3262	1281	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale	300.000.000	539.625.000	839.625.000	723.438.920	104.156.567	827.595.487	12.029.513
1.1.2.2		**FONDO DI RISERVA**	**10.187.160.000**	**-7.600.000.000**	**2.587.160.000**	**0**	**0**	**0**	**2.587.160.000**
3263	1283	Fondo di riserva	10.187.160.000	-7.600.000.000	2.587.160.000	0	0	0	2.587.160.000
1.1.3		**INTERVENTI**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**3.872.540**	**0**	**3.872.540**	**627.460**
1.1.3.1		**ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4264	1284 2299 3313	Spese per i servizi sociali	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2		**CONTRIBUTI AD ENTI**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**3.872.540**	**0**	**3.872.540**	**627.460**
4265	1285	Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali	4.500.000	0	4.500.000	3.872.540	0	3.872.540	627.460

U.P.B./Cap. Anno 2001	Anno 2002	Denominazione	Previsioni iniziali a	Variazioni b	Previsioni definitive c=a+b	Somme impegnate Pagate d	Rimaste da pagare e	Totale f=d+e	Economie g=c-f
1.2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**7.674.000.000**	**0**	**7.674.000.000**	**1.882.907.627**	**4.427.639.467**	**6.310.547.094**	**1.363.452.906**
1.2.1		**INVESTIMENTI**	**7.674.000.000**	**0**	**7.674.000.000**	**1.882.907.627**	**4.427.639.467**	**6.310.547.094**	**1.363.452.906**
1.2.1.1		**BENI MOBILI**	**3.500.000.000**	**0**	**3.500.000.000**	**861.671.547**	**1.280.348.434**	**2.142.019.981**	**1.357.980.019**
5265	5250 6250	Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	3.500.000.000	0	3.500.000.000	861.671.547	1.280.348.434	2.142.019.981	1.357.980.019
1.2.1.2		**INFORMATICA DI SERVIZIO**	**4.174.000.000**	**0**	**4.174.000.000**	**1.021.236.080**	**3.147.291.033**	**4.168.527.113**	**5.472.887**
5266	4250	Spese per l'installazione e lo sviluppo del sistema informativo	4.174.000.000	0	4.174.000.000	1.021.236.080	3.147.291.033	4.168.527.113	5.472.887

ALLEGATO *A*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2001

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE

CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO	
SOMME AFFLUITE IN TESORERIA	+ 293.334.524.000
SOMME RIMESSE ALLA BANCA D'ITALIA	- 168.947.796.788
FONDO ESISTENTE AL 31.12.2001	+ 124.386.727.212
SOMME ANCORA DA VERSARE ALLA BANCA D'ITALIA PER PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE SEZIONI DI TESORERIA FINO AL 31.12.2001(Nov/Dic)	- 62.778.057.307
SOMMA GIACENTE SUL C/C DI TESORERIA N. 22331	+ 61.608.669.905
SOMMA GIACENTE SUL C/C POSTALE N. 37142015 DA VERSARE SUL C/C DI TESORERIA	+ 25.301.183
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2001	**+ 61.633.971.088**

ALLEGATO *B*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO	-	-
RISCOSSIONI		
IN CONTO COMPETENZA	293.359.825.183	
IN CONTO RESIDUI	-	
		+ 293.359.825.183
PAGAMENTI		
IN CONTO COMPETENZA	231.725.854.095	
IN CONTO RESIDUI	-	
		- 231.725.854.095
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO		**+ 61.633.971.088**
RESIDUI ATTIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-	
DELL'ESERCIZIO	2.338.020	
		+ 2.338.020
RESIDUI PASSIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-	
DELL'ESERCIZIO	29.306.574.899	
		- 29.306.574.899
AVANZO(+) O DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE		**+ 32.329.734.209**

ALLEGATO *C*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2001

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Storni da capitoli a capitoli

N° DECRETO	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
163/3.5.2001	Storno	-	2258/S	122.625.000
		+	3262/S	122.625.000
932/3.12.2001	Storno	-	3262/S	783.000.000
		+	1229/S	83.000.000
		+	2259/S	700.000.000
971/7.12.2001	Storno	-	2247/S	12.000.000
		+	2251/S	12.000.000
974/7.12.2001	Storno	-	2257/S	18.000.000
		+	2254/S	18.000.000

Prelevamento dal Fondo di riserva

N° DECRETO	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
463/31.7.2001	Prelevamento	-	3263/S	5.400.000.000
		+	2252/S	50.000.000
		+	2259/S	3.000.000.000
		+	2261/S	1.150.000.000
		+	3262/S	1.200.000.000
973/7.12.2001	Prelevamento	-	3263/S	2.200.000.000
		+	2248/S	250.000.000
		+	2253/S	250.000.000
		+	2258/S	1.700.000.000

Art. 50 della Legge 388/2000

N° DECRETO	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
789/19.10.2001	L. 388/2000 art. 50	+	1101/E	7.966.265.000
		+	1230/S	6.003.214.000
		+	1243/S	510.273.200
		+	1244/S	1.452.777.800

Disposizioni Particolari

N° DECRETO	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
972/7.12.2001	Contributo C.N.R.	+	1201/E	50.000.000
		+	2248/S	50.000.000

02A08817

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticata dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati. Proroga dei termini del procedimento.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del Consiglio del 22 maggio 2002, ha disposto la proroga di centoventi giorni dei termini del procedimento: «Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticata dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati», al fine di considerare lo svolgimento della consultazione pubblica, disposta con la delibera n. 486/01/CONS nell'ambito del summenzionato procedimento ed inoltre l'eventuale necessità di acquisire pareri da parte delle componenti autorità nazionali e comunitarie.

La proroga dei termini si considera al netto delle sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo.

La comunicazione di proroga dei termini del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

02A08886

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della «Podestà piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Aldeno

Con deliberazione n. 562 del 10 giugno 2002, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Podestà piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aldeno, via Roma n. 9, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

02A08835

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 maggio 2002, recante: «Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Esedra società cooperativa sociale a r.l., in Asti, e nomina del commissario liquidatore» del Ministero delle attività produttive. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 60, prima colonna, al terzo e quarto rigo, dove è scritto: «Ezio *Bellore*, nato a Torino il 29 aprile 1959 ed ivi domiciliato in via *Palomba* ...», leggasi: «Ezio *Bellora*, nato a Torino il 29 aprile 1959 ed ivi domiciliato in via *Pomba* ...».

02A08939

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651159/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 0 9 *

€ 0,77